



TRIBUNALE FEDERALE

DECISIONE N° 9 /s.s.2023-2024

Composto dai signori

Avv. Enzo Paolini	Presidente
Avv. Marco Lupo	Componente
Avv. Alessandro Oliverio	Componente
Avv. Andrea Rossi	Componente

Riunita nella sede federale, Stadio Olimpico – Curva Nord – 00135 Roma, il giorno **11 gennaio 2024**, con l'assistenza della sig.ra Barbara Zicchieri, ha esaminato il ricorso presentato dalla società Rugby Viadana 1970.

MOTIVAZIONE

Con ricorso del 16.11.2023 la società Viadana Rugby chiedeva al Tribunale Federale di dichiarare la nullità del Lodo Arbitrale, per violazione dell'art. 808 ter n.2 e 4 cpc in relazione all'art. 52 dello Statuto Federale ed agli artt. 94 e 95 del Regolamento di Giustizia nonché ai sensi dell'art. 808 ter nn.1 e 4 cpc in relazione all'art. 94,2 co. del Regolamento Federale e in ogni caso respingersi tutte le domande svolte dalla Rugby Rovigo SSD nell'istanza di arbitrato, per carenza di legittimazione ad agire delle stessa, nonché per violazione e falsa applicazione dell'art. 39 ter n.3 del Regolamento Organico. Ciò in quanto, in sintesi:

- a) *In data 12.09.23 la società Rugby Rovigo srl SSD, con sede in Rovigo, n.ro di affiliazione F.I.R. 340766, ha presentato "Istanza di Arbitrato ex art. 52 Statuto Federale e artt. 94 e segg.ti Regolamento di Giustizia", nominando quale proprio arbitro di parte l'avv. Alfonso Alegiani del foro di*

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicco - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



TRIBUNALE FEDERALE

- Roma ed invitando Rugby Viadana 1970 srl SSD a nominare il proprio arbitro di parte entro 20 giorni dalla*
- b) notifica (all. 1).*
 - c) Detto ricorso è stato notificato a Rugby Viadana 1970 srl SSD, in data 15.09.23, a mezzo pec.*
 - d) Per mero disguido Rugby Viadana srl SSD non ha nominato il proprio arbitro di parte, entro il termine di giorni 20 assegnatole, sicchè in data 09.10.23, a cura dell'Ufficio Affari Legali della F.I.R. è stata comunicata a Rugby Viadana 1970 srl*
 - e) SSD la nomina di Ufficio, a cura del Presidente della Corte Federale di Appello,*
 - f) dell'avv. Edoardo Alesse del foro di Roma, quale arbitro di parte per la società Rugby Viadana 1970 srl SSD (all. 2).*
 - g) In data 13.10.23 Rugby Viadana 190 srl SSD, a mezzo del proprio legale di fiducia, avv. Cesare Barzoni del foro di Mantova, contestualmente nominato, ha depositato a mezzo pec, la dichiarazione di costituzione in giudizio (all. 3).*
 - h) In data 19.10.23 al difensore di Rugby Viadana 1970 srl SSD è pervenuto il verbale di costituzione del collegio arbitrale del 18.10.23, contenente la nomina del terzo arbitro, nella persona dell'avv. Stefano Di Salvatore del foro di L'Aquila, contestualmente nominato dai due arbitri già come sopra nominati, Presidente del Collegio Arbitrale (all. 4).*
 - i) Come disposto dal Collegio Arbitrale, le parti hanno depositato, nei termini richiesti, le rispettive memorie integrative e le repliche (all. 5 – 6 – 7 – 8).*
 - j) L'udienza arbitrale si è tenuta presso gli Uffici della F.I.R., in data 30.10.23 dalle ore 12.40 alle ore 13.40.*



TRIBUNALE FEDERALE

- k) *Non essendo intervenuta conciliazione tra le parti, il Collegio Arbitrale dopo ampia discussione ha riservato la decisione (all. 9).*
- l) *In data 08.11.23 all'avv. Cesare Barzoni, quale difensore e domiciliatario di Rugby Viadana 1970 srl SSD, a cura dell'Ufficio Affari Legali della F.I.R. è stato notificato, a mezzo pec, il Lodo Arbitrale (all. 10).*
- m) *Soltanto in data 09.11.23 il sig. Ulises Gamboa, Direttore Sportivo di Rugby Viadana*
- n) *1970 srl SSD, ha casualmente appreso, che almeno uno dei componenti il Collegio Arbitrale e precisamente il Presidente, avv. Stefano Di Salvatore, sarebbe "tesserato F.I.R.".*
- o) *Ove la circostanza fosse veritiera, risulterebbe violato l'art. 95, 1° co. lett. D) e 5° co. del Regolamento di Giustizia della F.I.R., avendo dichiarato a pag. 2, riga 2, del verbale di costituzione del Collegio Arbitrale in data 18.10.23, la inesistenza di incompatibilità all'espletamento dell'incarico.*
- p) *Ai sensi dell'art. 95, 1° co. lett. D) del Regolamento di Giustizia Federale i componenti del Collegio Arbitrale devono "non essere tesserato per la FIR".*
- q) *Ai sensi dell'art. 95, 5° co. del Regolamento di Giustizia Federale, "all'atto dell'accettazione dell'incarico gli arbitri, a pena di inefficacia della nomina, sottoscrivono una dichiarazione di impegno a osservare le norme del presente regolamento e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal comma 1 che precede".*
- r) *Alla luce delle disposizioni regolamentari sopra richiamate, l'avv. Stefano Di Salvatore, in quanto tesserato FIR, a quanto è dato sapere, non poteva da un lato essere nominato arbitro, dall'altro lato non poteva/doveva accettare l'incarico ed infine avendo sottoscritto, con il verbale di*



TRIBUNALE FEDERALE

costituzione del Collegio Arbitrale una dichiarazione di assenza di alcuna condizione di incompatibilità, non ha reso una dichiarazione veritiera.

Sotto altro profilo il ricorrente censurava il lodo Arbitrale in quanto “*annullabile, per violazione dell’art. 808 ter, nn. 1 e 4 cpc in relazione a quanto previsto dall’art. 52, 1° co. dello Statuto Federale e dall’art. 94, 2° co. del Regolamento di Giustizia Federale: invero la ricorrente Rugby Rovigo srl SSD ha introdotto due domande del seguente letterale tenore: 1) “Accertato che il rapporto di collaborazione sportiva del giocatore Alfonso Tomas Zottola... con la società Viadana Rugby 1970 srl è terminato alla data del 30.06.23, dichiarare la illegittimità del diniego da parte del Viadana Rugby 1970 srl di rilascio del nullaosta del giocatore stesso e per l’effetto dichiarare privo di efficacia per inesistenza del rapporto sottostante siccome ivi dichiarato, il memorandum depositato dalla Società Viadana Rugby presso la Federazione Italiana Rugby in data 14.02.23 a Prot. n. 42”. 2) In ogni caso “ordinare alla Società Viadana Rugby 1970 srl... il rilascio incondizionato e senza indugio del nullaosta al trasferimento del giocatore Alfonso Tomas Zottola...” (pag. 2 della istanza di Arbitrato 14.09.23).*

- *È dunque evidente, che l’Arbitrato Irrituale, così come proposto, in ragione delle domande formulate, non risponde alla previsione dello Statuto Federale, che recita: “Gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie individuali di natura meramente patrimoniale ai sensi dell’art. 808 ter e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia Federali...” (art. 52, 1° co. dello Statuto)”.*



TRIBUNALE FEDERALE

Costituitosi in giudizio, prima della udienza del 11.01.2024, il Rovigo Rugby SSD eccepiva preliminarmente la carenza di Giurisdizione di questo Tribunale e in subordine chiedeva il rigetto delle domande proposte in quanto infondate in fatto e diritto, assumendo che *“certamente la RRD era, ed è sempre stata, in totale buona fede essendosi limitata a nominare il proprio arbitro, avv. Alfonso Alegiani, e a chiedere, stante l’inerzia del Viadana, che il Presidente della Corte d’Appello Federale procedesse con la nomina d’ufficio dell’arbitro per il Viadana: i due arbitri hanno poi nominato il Presidente.*

Ed in buona fede, ne siamo altrettanto certi, era l’avv. Di Salvatore ove fosse stato tesserato il quale, abbiamo saputo, da tanti anni si occupa di arbitrati, avendo svolto decine e decine di volte il ruolo di arbitro, per nomina di parte o quale Presidente”.

Il Rovigo eccepiva anche che *“l’oggetto della domanda arbitrale era relativo alla non sussistenza, in capo al Viadana, del diritto di subordinare al pagamento di una somma di denaro il rilascio del nullaosta e tale carenza del diritto si fondava sul chiesto accertamento che non sussisteva, tra Viadana e Zottola, un accordo tecnico agonistico di cui, nel memorandum, si dava falsamente atto della sua sottoscrizione. Pacifico che la questione tra le due società fosse di natura meramente economica, anche se non vi è chi non veda che sono sottesi notevoli aspetti disciplinari su cui, alla Rugby Rovigo, non interessava approfondire”.*

Introitata a riserva la decisione il Tribunale Federale dispone l’annullamento del lodo per i seguenti motivi.

*

Ritenuta la propria competenza quale organo giudiziario al quale va proposto l’impugnazione del lodo irrituale in ambito federale il Tribunale osserva



TRIBUNALE FEDERALE

che la normativa applicabile (cioè gli art. 52 dello Statuto FIR e 94 e 95 del RDG) dispone che:

Art. 52 Statuto Federale

1. *“Gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali di natura meramente patrimoniale ai sensi dell'art.808 ter e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali o nei casi di cui al precedente articolo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.*
2. *Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Corte federale di Appello.*
3. *Gli arbitri, perchè così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purchè si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.*
4. *Il lodo deve essere pronunciato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli organi di giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.*
5. *L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione”.*

Art. 94 RGS:

1. *“Gli affiliati e i tesserati, per la risoluzione di controversie di qualsiasi*



TRIBUNALE FEDERALE

natura, comunque connesse all'attività espletata nell'ambito della FIR, si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle federali.

2. *Per la risoluzione di controversia di natura meramente patrimoniale che dovesse insorgere per qualsivoglia fatto o causa connessa all'attività federale e che non rientri nella competenza normale degli Organi di giustizia, gli affiliati e tutti in tesserati della FIR, esplicitamente riconoscono ed accettano la remissione della stessa al giudizio del Collegio Arbitrale, composizione e funzionamento del quale sono regolati dall'art. 52 dello Statuto”.*

Art. 95 RGS:

1. *“I componenti del Collegio Arbitrale devono essere in possesso dei seguenti requisiti:*
 - a) *Non avere riportato sanzioni disciplinari sospensive o espulsive nell'ambito delle Federazioni Sportive Nazionali;*
 - b) *Non essere sottoposti a sospensione cautelare nel medesimo ambito per violazioni disciplinari;*
 - c) *Non ricoprire incarichi elettivi o di componente di qualsiasi organo di giustizia della FIR;*
 - d) *Non essere tesserato FIR;**allo stesso modo non possono far parte del Collegio arbitrale gli ascendenti, i discendenti e gli affini in linea retta delle parti interessate, coloro che hanno sottoscritto atti dai quali trae origine la controversia e coloro che hanno un interesse nella controversia;*
2. *La fissazione della sede di riunione del Collegio Arbitrale è di competenza del Presidente;*
3. *Il Collegio Arbitrale compie tutti quegli atti di istruzione che ritiene necessari al fine del decidere, senza vincoli di procedura, ma nel rispetto del principio contraddittorio;*
4. *I componenti del Collegio sono tenuti allo scrupoloso adempimento del loro mandato ed ogni violazione alle regole di correttezza da loro commessa è comunicata dal Presidente del Consiglio Federale e comporta la decadenza dall'incarico;*
5. *All'atto di accettazione dell'incarico gli arbitri, a pena di inefficacia della nomina, sottoscrivono una dichiarazione di impegno a osservare le norme del presente Regolamento e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste al comma 1 che precede”.*



TRIBUNALE FEDERALE

In particolare, con richiamo all'art. 808 ter del cpc contenuto nell'art. 52 dello Statuto è prescritto che....."Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I:

- 1) se la convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale;
- 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale;
- 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
- 4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo;
- 5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio. Al lodo contrattuale non si applica l'articolo 825".

La segreteria del Tribunale ha acquisito la scheda dell'ufficio tesseramenti dalla quale risulta che Di Salvatore Stefano era – all'epoca – ed è tuttora tesserato FIR.

Circostanza non contestata da nessuno.

Applicando tale quadro normativo e fattuale alla fattispecie in esame discende che, essendo acclarato per via documentale che uno dei componenti del collegio arbitrale e precisamente il Presidente, Avv. Stefano Di Salvatore, era - ed è - tesserato F.I.R. risulta violato l'art. 95, 1 co. Lett. D) del Regolamento di Giustizia Federale in quanto i componenti del Collegio Arbitrale devono "non essere tesserati per la FIR" e che quindi in applicazione dell'art. 52 dello Statuto, ove è richiamata l'applicabilità delle previsioni di cui all'art. 808 ter cpc, deve affermarsi la irregolarità della nomina del Di Salvatore a componente del Collegio Arbitrale, e di conseguenza, il mancato efficace e valido perfezionamento della composizione del Collegio stesso.



TRIBUNALE FEDERALE

Dunque il Lodo Arbitrale è stato pronunciato da un organo di giustizia non legittimato, in quanto non costituito secondo la previsione contrattuale, ed ai sensi degli artt. 52 dello Statuto Federale e 94 e 95 del Regolamento di Giustizia.

Il suddetto Lodo è pertanto da annullare.

Il motivo che precede consente di ritenere assorbita la indagine sulla questione avanzata in relazione alla possibile non conformità del quesito arbitrale alla previsione dello Statuto federale secondo la quale :*"gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie individuali di natura meramente patrimoniale ai sensi dell'art. 808 ter e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia Federali.."*(art. 52, 1 co. dello Statuto e l'art. 94, 2 co. del Regolamento di Giustizia) nonché quella sulla validità o meno del cosiddetto "memorandum"

PQM

Il Tribunale Federale, valutate le questioni pregiudiziali; riconosciuta la propria giurisdizione, preso atto delle acquisizioni documentali ed in particolare il foglio di tesseramento dell'avv. Di Salvatore dichiara la nullità del lodo arbitrale emesso dal Collegio arbitrale tra Rugby Rovigo ssd e Rugby Viadana 1970 ssd depositato in data 8/11/2023.

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 24/01/2024

PUBBLICATA

N. 25/01/2024

Il Presidente del Tribunale federale

Avv. Enzo Paolini

Tribunale Federale
Il Segretario
Barbara Ziccheri

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicco - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it